



APERTURA CENTRI REVISIONE, ATTIVITÀ AMMESSA

giovedì 23 aprile 2020

Nel Decreto firmato il 22 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri vengono definite le attività invitate a restare aperte per contribuire al contenimento dell'emergenza sanitaria. Nell'allegato 1 al decreto sono elencati i relativi codici ATECO.

Nello specifico sono incluse le seguenti attività:

- Manutenzione e riparazione di autoveicoli (codice ATECO 45.2)
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli (codice ATECO 45.4)
- Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (codice ATECO 71.20.21)

In linea generale il DPCM è un provvedimento restrittivo che include tuttavia l'invito, rivolto alle imprese in elenco, a proseguire nell'esercizio della propria attività (nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza), in quanto ritenuti soggetti strategici per garantire al "motore Italia" di restare acceso.

Quali attività sono consentite all'autoriparatore

Può fare tutto quello che rientra nella normale attività di tutti i giorni: cambiare un treno di gomme, fare un tagliando, una revisione etc., non sono indicati limiti in proposito. Il punto, tuttavia, è che l'automobilista può circolare solo per soddisfare una necessità tra quelle ammesse, cioè può recarsi in officina solo ed esclusivamente per risolvere un problema tale da precludergli l'utilizzo del veicolo, indispensabile per soddisfare la necessità stessa. La revisione del veicolo non è più una necessità, considerata la proroga delle scadenze di cui al comma 4, articolo 92 del "Cura Italia". In sostanza, non viene proibito al centro di effettuare la revisione ma viene contestata l'autocertificazione per tale fine all'automobilista, lo stesso concetto potrebbe valere anche per il tagliando, considerando entrambe le attività differibili.

Quanto riportato non era una interpretazione, ma la lettura combinata di quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tramite Decreti. Nei successivi provvedimenti non è cambiato nulla al riguardo.

Tuttavia, alcune interpretazioni hanno portato determinate province a disporre la chiusura dei centri di revisione, generando confusione e comportamenti diversificati a seconda del territorio di appartenenza. Le stesse forze dell'ordine hanno sanzionato in alcuni casi chi dichiarava di recarsi presso il centro, in altri perché alla guida di veicoli con revisione scaduta prima del mese di marzo.

In queste ore, in seguito alle sollecitazioni delle parti sociali, alcune Province che avevano adottato inizialmente misure sospensive dell'attività dei centri di revisione, stanno invece acconsentendo l'apertura degli stessi (Pisa, Bologna e Bari).

Osservazioni - Il comma 1 punto a) del DPCM 10 aprile cita: *"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza"*.

La revisione, in considerazione alla proroga delle scadenze, è da intendersi differibile, pertanto il privato che si reca presso un centro di revisione, fino al 3 maggio, potrebbe incorrere in sanzione, sebbene anche in questo caso vi siano interpretazioni diverse, da cui la discrezione del funzionario di polizia. L'officina meccanica, che ha in riparazione il veicolo, può invece recarsi presso un centro di revisione.

Per quanto riguarda gli pneumatici allo stato attuale non risultano proroghe, pertanto il cambio stagionale, ove ricorre, rientra tra le necessità da specificare nell'autocertificazione. Si raccomanda la massima attenzione nell'adozione di strumenti e procedure per l'igiene e la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro a tutela della salute vostra, dei vostri collaboratori, clienti, fornitori. Al riguardo è importante il coordinamento delle parti sociali che hanno sottoscritto il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* ([scarica qui](#)), che contiene le linee guida generali da ricondurre in ogni singola attività. Sull'argomento riteniamo comunque possibili ulteriori aggiornamenti nel Decreto di prossima emanazione, atto alla regolamentazione della nota "Fase 2".